



CITTÁ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 78 del 03/04/2020

OGGETTO:	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CODIV-19: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 72/2020 DI CHIUSURA DEI CIMITERI
-----------------	--

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 72 del 24/03/2020 con la quale si disponeva la chiusura dei cimiteri cittadini da tale data sino al 3/04/2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria è tuttora in corso;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2020, l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono state prorogate fino al 13 aprile 2020;
- il Ministero della Salute, direzione generale della prevenzione sanitaria con circolare n. 11285 del 1 aprile 2020 ha ribadito alla lettera G che i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 riguardante le competenze in carico al Sindaco, con particolare riferimento al comma 4, per il quale: *"Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"*;

Vista la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978;

Valutata la necessità di prorogare la chiusura di cimiteri quale misura precauzionale per concorrere alla più generale misura del diradamento dei contatti sociali per contrastare la diffusione del virus, in ottemperanza a quanto sopra descritto, fino a che la situazione di emergenza non venga superata e comunque fino ad espressa revoca.

ORDINA

1. La proroga delle disposizioni stabilite con propria ordinanza n. 72 del 24/03/2020 fino a sua espressa revoca e pertanto dispone che l'accesso a tutti i cimiteri comunali è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni nonché per le relative attività necroscopico-cimiteriali e per le attività di pulizia e manutenzione.

L'accesso dei famigliari e dei congiunti è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri, sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio.

E' consentito, altresì, l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano nonché gli esecutori testamentari ai sensi dell'art.703 del codice civile per le attività di commiato, sempre che siano rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio.

2. Il custode del cimitero è incaricato di far rispettare le disposizioni della presente ordinanza e di segnalare eventuali violazioni alla polizia locale.

3. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza. La violazione della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

4. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Piemonte ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;

5. E' data ampia diffusione della presente ordinanza sui mezzi di informazione, sul sito internet e mediante affissione della stessa all'ingresso di tutti i cimiteri cittadini.

IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)